



Roma, 14 luglio 2005

## **Cassa depositi e prestiti società per azioni**

CIRCOLARE N. 1261

Oggetto: Pubblicazione delle condizioni generali di contratto di prestito di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato e oneri di preammortamento a carico di ente locale e regione

La presente Circolare rende note le condizioni generali di contratto indicate in oggetto, relative ai prestiti di scopo della Cassa depositi e prestiti società per azioni, concessi in base a legge speciale, i) con oneri di ammortamento a carico dello Stato e oneri di preammortamento a carico di ente locale e ii) con oneri di ammortamento a carico dello Stato e oneri di preammortamento a carico di regione.

Le correlate proposte contrattuali sono prelevabili dal sito internet della CDP ([www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)).

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico dell'ente locale beneficiario**  
codice 01/51.00

**ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO**

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEI PRESTITI DI SCOPO IN BASE A LEGGE SPECIALE A TASSO FISSO CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO A CARICO DELL'ENTE LOCALE BENEFICIARIO CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI**

**Articolo 1**

**Condizioni generali e definizioni**

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello stato ed oneri di pre-ammortamento a carico dell'ente locale beneficiario.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso è composto dalle presenti Condizioni Generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Efficacia del Contratto di Prestito**” indica la data di avveramento della condizione sospensiva di cui all'articolo 2 del Contratto di Prestito;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 31 gennaio successivo l'anno di preammortamento;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico dell'ente locale beneficiario**  
**codice 01/51.00**

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Legge Speciale di Riferimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Nota del Ministero**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito, alla Data di Accettazione, per farne parte integrante e sostanziale;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

## **Articolo 2**

### **Decorrenza del Prestito**

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Efficacia del Contratto di Prestito.

## **Articolo 3**

### **Erogazioni e condizioni sospensive**

1. Salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento, la Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico dell'ente locale beneficiario**  
**codice 01/51.00**

- a) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
- b) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento;
- c) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 8 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito.

**Articolo 4**

**Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. Salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento, è consentito il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza delle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato dovrà essere corrisposta alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, dovrà essere corrisposto alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.

**Articolo 5**

**Riduzione della Somma Prestata**

1. Salvo che la Legge Speciale di Riferimento non disponga diversamente, è facoltà della CDP accordare la riduzione della Somma Prestata per l'Investimento, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all'esito dell'accertamento definitivo della Spesa;
  - b) in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
2. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo all'accoglimento della richiesta.

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico dell'ente locale beneficiario**  
**codice 01/51.00**

3. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 1 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Prestito, in eccedenza alle erogazioni effettuate per la Spesa definitivamente accertata.

**Articolo 6**

**Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

**Articolo 7**

**Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. L'utilizzo della Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, potrà essere autorizzato dalla CDP ove consentito dalla Legge Speciale di Riferimento ed alle condizioni dalla medesima previste.

**Articolo 8**

**Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
  - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 7;
  - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
  - d) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
  - e) inadempimento dell'obbligazione di cui all'Articolo 6, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico dell'ente locale beneficiario  
codice 01/51.00**

3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 4, comma 3, delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

**Articolo 9**

**Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti**

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. Salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento, l'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

**Articolo 10**

**Pubblicità**

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

**Articolo 11**

**Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

## ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEI PRESTITI DI SCOPO IN BASE A LEGGE SPECIALE A TASSO FISSO CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO ED ONERI DI PREAMMORTAMENTO A CARICO DELLA REGIONE BENEFICIARIA CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

#### Articolo 1

##### Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso, da parte della CDP alle regioni, con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di preammortamento a carico delle regioni.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l’Ente. Esso è composto dalle presenti condizioni generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall’Ente.

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Efficacia del Contratto di Prestito**” indica la data di avveramento della condizione sospensiva di cui all’articolo 2 del Contratto di Prestito;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 31 gennaio successivo l’anno di preammortamento;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l’erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica la Regione specificata nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico della regione beneficiaria**  
**codice 01/52.00**

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Legge Speciale di Riferimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Nota del Ministero**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito, alla Data di Accettazione, per farne parte integrante e sostanziale;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 31 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

## **Articolo 2**

### **Decorrenza del Prestito**

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Efficacia del Contratto di Prestito.

## **Articolo 3**

### **Erogazioni e condizioni sospensive**

1. Salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento, la Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico della regione beneficiaria**  
**codice 01/52.00**

- a) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
- b) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento;
- c) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 8 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito.

**Articolo 4**

**Rimborso anticipato volontario del Prestito**

1. Salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento, è consentito il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza delle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato dovrà essere corrisposta alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, dovrà essere corrisposto alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.

**Articolo 5**

**Riduzione della Somma Prestata**

1. Salvo che la Legge Speciale di Riferimento non disponga diversamente, è facoltà della CDP accordare la riduzione della Somma Prestata per l'Investimento esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all'esito dell'accertamento definitivo della Spesa;
  - b) in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico della regione beneficiaria  
codice 01/52.00**

2. La riduzione comporta la rideterminazione del piano di ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo all' accoglimento della richiesta.
3. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 1 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Prestito, in eccedenza alle erogazioni effettuate per la Spesa definitivamente accertata.

**Articolo 6**

**Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

**Articolo 7**

**Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. L'utilizzo della Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, potrà essere autorizzato dalla CDP ove consentito dalla Legge Speciale di Riferimento ed alle condizioni dalla medesima previste.

**Articolo 8**

**Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
  - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 7;
  - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del presente contratto;
  - d) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
  - e) inadempimento dell'obbligazione di cui all'Articolo 6, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente

**Condizioni generali di contratto dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato ed oneri di pre-ammortamento a carico della regione beneficiaria**  
**codice 01/52.00**

comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.

3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 4, comma 3, delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

### **Articolo 9**

#### **Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti**

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. Salvo diversa previsione della Legge Speciale di Riferimento, l'Ente, previo consenso scritto della CDP può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

### **Articolo 10**

#### **Pubblicità**

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

### **Articolo 11**

#### **Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Il Direttore Generale

*Antonino Turicchi*